
Prof. Eugenio Comuzzi

Ordinario di Economia Aziendale nell'Università di Udine
Docente di Ragioneria 1 e 2, Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda 1 e 2,
Economia dei Gruppi nell'Università di Udine

16b, Economia dei gruppi e delle concentrazioni

Bilancio di gruppo
Bilancio di gruppo destinato a pubblicazione,
revisione e approfondimenti

L'agenda

- Riprendere e riesaminare il quadro normativo, paranormativo e dottrinale di riferimento per il bilancio di gruppo destinato a pubblicazione
- Riprendere e riesaminare lo schema di riferimento per l'analisi del bilancio di gruppo destinato a pubblicazione
- Riprendere e approfondire l'esame del bilancio di gruppo, attraverso le diverse parti dello schema metodologico illustrato nelle lezioni precedenti

Il bilancio di gruppo destinato a pubblicazione.

I molteplici livelli di analisi

- I livello di analisi:
 - **Obblighi, controllo**, finalità, composizione, principi cardinali del bilancio, **casi di esonero e di esclusione**: D.Lgs. Artt. 25, 26, 27, 28, 29, ...
- II livello di analisi:
 - Principi generali del bilancio: 2423 bis
- III livello di analisi:
 - **Principi applicativi, data di riferimento**: D.Lgs. art.30
 - **Principi applicativi, strutture di rendiconto economico e di rendiconto patrimoniale**: D.Lgs. art.32; Cod.Civ. artt.2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
 - **Principi applicativi, principi di consolidamento, consolidamento partecipazioni**, criteri valutativi, **uniformità dei criteri, scelta dei criteri**: D.Lgs. 31, 33, 34, 35, 36, 37; Cod.Civ. art.2426
 - Principi applicativi, strutture di nota integrativa, **elenchi imprese incluse nel consolidato**, relazione sulla gestione, ...: D.Lgs. artt.38, 39, 40, ...
- Livelli trasversali:
 - Sistema derogatorio: Cod.Civ. artt.2423, 2423 bis
 - Pubblicità: D.Lgs. art. 42

I livello di analisi

Inquadramento normativo: l'articolo 25

“Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art.2201 del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.”

I livello di analisi

Inquadramento normativo: l'articolo 26

“Agli effetti dell’art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’art.2359 del codice civile.

Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:

....”

I livello di analisi

Concetto di obbligo e nozione di controllo

- **Obbligo: imprese con configurazione di società di capitali che controllano una o più imprese a prescindere dalla forma giuridica, dall'attività, dalla nazionalità**
- **Obbligo: altri soggetti, enti indicati dall'art. 2201 Codice Civile, società cooperative, mutue assicuratrici che controllano società di capitali**

I livello di analisi

Concetto di obbligo e nozione di controllo

- **Controllo per disponibilità maggioritaria di voti**
- **Controllo per influenza dominante derivante da disponibilità non maggioritaria di voti**
- **Controllo per influenza dominante derivante da contratto o da clausola statutaria**
- **Controllo derivante da accordi con altri soci**

I livello di analisi

Inquadramento normativo: l'articolo 27

“Non sono soggette all’obbligo indicato nell’art.25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) ... ; b) ... ; c)

L’esonero previsto dal comma precedente non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

Non sono inoltre soggette all’obbligo indicato nell’art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

L’esonero previsto dal comma precedente è subordinato alle seguenti condizioni: a) ... ; b) ... ; c)

....”

I livello di analisi

Inquadramento normativo: l'articolo 28

“Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29.

Possono essere inoltre escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

- a) ... ;
- b) ... ;
- c) ... ;
- d)”

I livello di analisi

Esonero

- Esonero per gruppi di modeste dimensioni; ipotesi facoltativa; motivazioni indicate in nota integrativa del bilancio dell'impresa soggetta ad obbligo di redazione del bilancio consolidato; ...
- Esonero per sub holdings; ipotesi facoltativa; motivazioni indicate in nota integrativa del bilancio dell'impresa soggetta ad obbligo di redazione del bilancio consolidato; indicazione della denominazione e della sede dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato; ...

I livello di analisi

Esclusione

- **Esclusione per imprese la cui attività è tale da rendere il bilancio consolidato inidoneo ad una rappresentazione chiara, veritiera e corretta; ipotesi obbligatoria; ...**
- **Esclusione per imprese i cui valori complessivi siano irrilevanti; ipotesi facoltativa; ...**
- **Esclusione per imprese nei confronti delle quali l'esercizio effettivo dell'impresa controllante è soggetto a restrizioni; ipotesi facoltativa; ...**
- **Esclusione per imprese dalle quali non siano ritraibili tempestivamente e senza spese informazioni rilevanti; ipotesi facoltativa; ...**
- **Esclusione per imprese le cui azioni o quote sono possedute allo scopo di una successiva alienazione; ipotesi facoltativa; ...**

III livello di analisi

Inquadramento normativo: l'articolo 31

Principi di consolidamento

1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.

2. Sono invece eliminati:

a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;

b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;

c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;

d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* se irrilevanti; quelli di cui alla lettera *d)* relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera *a)*, dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci «azioni o quote proprie» e «riserva per azioni o quote proprie».

5. ... *omissis* ...

III livello di analisi

Inquadramento normativo: l'articolo 33

Consolidamento delle partecipazioni

1. L'eliminazione prescritta dall'articolo 31, comma 2, lettera *a*), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.
2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.
3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata «riserva di consolidamento», ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata «fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri»; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata «differenza da consolidamento» o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall'articolo 2426, n. 6, del codice civile.
4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa.

III livello di analisi

Inquadramento normativo: gli artt. 36, 37

Partecipazioni non consolidate

1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese escluse dal consolidamento a norma del primo comma dell'articolo 28 sono valutate con il criterio indicato nell'articolo 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.
2. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente.
3. Le stesse regole si applicano alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate.

Consolidamento proporzionale alla partecipazione

1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.
2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta.

III livello di analisi

Consolidamento delle partecipazioni

- **Metodologie di consolidamento delle partecipazioni**
 - **Consolidamento in termini integrali**
 - **Consolidamento in termini proporzionali**
 - **Consolidamento in termini sintetici**
- **Trattamento delle partecipazioni, dei corrispondenti patrimoni netti e identificazione delle differenze nei valori**

III livello di analisi

Inquadramento normativo: l'articolo 31

Principi di consolidamento

1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.

2. Sono invece eliminati:

a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;

b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;

c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;

d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* se irrilevanti; quelli di cui alla lettera *d)* relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera *a)*, dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci «azioni o quote proprie» e «riserva per azioni o quote proprie».

5. ... *omissis* ...

III livello di analisi

Inquadramento normativo: l'articolo 33

Consolidamento delle partecipazioni

1. L'eliminazione prescritta dall'articolo 31, comma 2, lettera *a*), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.
2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.
3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata «riserva di consolidamento», ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata «fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri»; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata «differenza da consolidamento» o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall'articolo 2426, n. 6, del codice civile.
4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa.

III livello di analisi

Consolidamento delle partecipazioni ed eliminazione delle operazioni infragruppo

- **Trattamento delle partecipazioni, dei corrispondenti patrimoni netti e identificazione delle differenze nei valori**
- **Trattamento delle operazioni infragruppo, eliminazione dei proventi e oneri, crediti e debiti, utili e perdite infragruppo**

III livello di analisi

Inquadramento normativo: gli articoli 34 e 35

Uniformità dei criteri di valutazione

1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.

Scelta dei criteri di valutazione

1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato.
2. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa altri criteri, purché ammessi dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

III livello di analisi

Criteri di valutazione

- **Ricerca di uniformità dei criteri di valutazione**
 - **Valutazioni omogenee attraverso eventuali interventi correttivi**
- **Scelta dei criteri di valutazione**
 - **I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato**
 - **Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dal quadro normativo**

Riepilogo

- Bilancio di gruppo destinato a pubblicazione: area di consolidamento, obblighi, controllo, esoneri, esclusioni
- Bilancio di gruppo destinato a pubblicazione: data di consolidamento
- Bilancio di gruppo destinato a pubblicazione: metodologie di consolidamento, operazioni infragruppo, criteri di valutazione

Materiale didattico

Materiale didattico di riferimento

- **Appunti, appunti della lezione**
- Bibliografia di riferimento, -
- Letture integrative, -
- **Casi aziendali, appunti della lezione**

Letture consigliate, documenti e sitografia

- Letture integrative, -